

Regolamento 39^a Euromineralexpo • (7)-8-9-10 Ottobre 2010

1. Gli espositori sono operatori internazionali del settore. L'organizzazione si riserva d'invitare in misura non superiore al 20% anche espositori di settori differenti.
2. Tutti gli espositori si impegnano al rispetto dell'orario di apertura/chiusura e a tenere pulita la loro area riconsegnandola perfettamente in ordine.
3. L'espositore si dichiara unico responsabile per quanto espone, in tema di leggi o norme che regolano i settori che gli competono, e si dichiara consapevole di tutti gli aspetti giuridici e fiscali che regolano l'attività che svolge all'interno della manifestazione.
4. L'espositore si impegna ad un atteggiamento di massima correttezza nei confronti dell'organizzazione, degli altri colleghi espositori e dei visitatori tutti.
5. L'organizzazione accetta le domande ed ammette alla partecipazione secondo criteri propri che tengono conto a suo insindacabile giudizio di molti fattori come ad esempio: data d'iscrizione, rappresentatività, correttezza, ecc. L'organizzazione non esercita discriminazioni razziali o politiche.
6. L'organizzazione può non accettare e può allontanare con effetto immediato dalla manifestazione quegli espositori, visitatori o personaggi vari che con il loro comportamento creino disagio o danno alla manifestazione.
7. Nello spazio di sua competenza l'espositore non può ospitare persone od aziende che non avendo ottenuto, per qualunque motivo, l'accesso come "espositore" desiderino esercitare comunque l'attività, non può cedere i suoi spazi ma eventualmente restituirlì all'organizzazione.
8. L'informazione pubblicitaria e non, attraverso la distribuzione di stampati, elementi, oggetti o azioni di qualunque natura, è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'organizzazione. Le pubblicità sonore e le attività ambulanti non sono consentite.
9. L'espositore riconosce al "Pass" che l'organizzazione gli fornisce per operare all'interno della manifestazione, il valore di documento di identità specifico e non trasferibile. L'espositore si dichiara garante, anche per conto dei suoi collaboratori, nei confronti dell'organizzazione ed assolutamente disponibile a tutti i controlli che l'organizzazione riterrà fare, con personale proprio, anche con la richiesta di esibire documenti di identità che confrontati con il nome del "pass" legittimino il possesso del medesimo.
10. Nel caso di mancato rispetto del punto 9) l'organizzazione procederà all'espulsione dalla manifestazione dei responsabili e nei casi più gravi oltre all'intervento della sicurezza attiverà una denuncia all'Autorità Giudiziaria.
11. L'organizzazione non si assume la responsabilità dei danni a persone o cose e dei furti di qualunque natura, anche se esercita una sorveglianza notturna. Se per cause di forza maggiore la mostra mercato "Euromineralexpo" non potesse svolgersi, l'organizzazione provvederà al rimborso delle quote come responsabilità unica e definitivo risarcimento.
12. Accettazione del regolamento tecnico Lingotto Fiere.
13. Ulteriori norme non prevedibili saranno comunicate in fiera.
14. Le prenotazioni sono valide solo se accompagnate dal versamento previsto e dalla scheda d'iscrizione compilata in ogni sua parte e firmata. Ogni prenotazione accettata riceverà conferma scritta senza la quale non si ha diritto alla qualifica di espositore, al "pass" relativo (che va eventualmente restituito) e alla permanenza nel padiglione espositivo.
15. Il mancato pagamento degli importi autorizza l'organizzazione a non rilasciare il "nulla osta" per l'uscita, trattenendo con diritto di rivalsa, merci e materiali di allestimento che si trovano negli spazi dell'espositore.
16. La superficie espositiva noleggiata è esclusivamente quella scelta dall'espositore medesimo così come è chiaramente visibile sulla mappa del padiglione e sulla conferma scritta che certificando la partecipazione dell'espositore delimita la sua area di competenza che non è ampliabile in nessun modo.
17. I piani espositivi vanno coperti con un panno fornito dall'espositore che preservi il piano medesimo da qualunque danno e scenda per almeno 70 centimetri verso il basso dalla parte dei visitatori. Lo spazio sotto il piano può essere usato come magazzino della merce di competenza che sarà esposta esclusivamente sul piano medesimo.
18. E' tassativamente vietato invadere l'area riservata al pubblico.
19. L'area di "permanenza" dell'espositore è esattamente entro i 90 centimetri dietro i piani espositivi di sua pertinenza per tutta la lunghezza dei medesimi. In questo spazio l'espositore può movimentare la sua merce, sedersi, esercitare, posizionare piccoli piani per ospitare strumenti di supporto come telefonini, registratori, calcolatrici, ecc. purchè più bassi del piano espositivo. Alle spalle di quest'area c'è un corridoio di scorrimento di 60 centimetri che deve essere assolutamente libero per il camminamento e a disposizione della sicurezza e dell'organizzazione per i necessari controlli.
20. Non si può accedere al salone espositivo se non si è in regola con i pagamenti.